

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/87 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2375/79 e che porta a 175 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(4)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 2375/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia, con una comunicazione in data 13 agosto 1987, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 175 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2375/87.

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 2375/87 ad una data

ulteriore e aggiungere le isole Canarie come paese di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2375/87 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 175 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso l'Egitto, il Brasile e le Isole Canarie.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 175 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2375/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

L'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2375/87 è modificato come segue:

- « 3. L'ultima gara parziale scade il 9 settembre 1987.»

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 14 agosto 1987

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 17.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Bordeaux	25 000
Nantes	15 000
Orléans	45 000
Paris	45 000
Poitiers	45 000